



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale dell' Abruzzo
L'Aquila
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Angeloni Fernando

Presso:

Agnelli Giulio

Via Cardinale Mazzarino, 76 67100 L'Aquila

Tel 0862410775 Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 23/04/2021 con il n. 231/2021 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 106/2021

Parti	Avvocati
Associazione Unica Beach	Angeloni Fernando

Contro:

Parti	Avvocati
Comune Di Giulianova	Del Vecchio Michele

COGLIE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

L'Aquila, li' 23/04/2021

l'operatore amministrativo

Publicato il 23/04/2021

N. 00231/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 106 del 2021, proposto da Associazione Unica Beach, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Angeloni, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

contro

Comune di Giulianova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'atto di diniego prot. n. 0004429 del 03/02/2021 con il quale il Comune di Giulianova - Area IV ha respinto la richiesta prot. n. 39204 del 12/10/2020 avanzata dalla ricorrente per l'estensione della convenzione per l'affidamento della gestione temporanea di un'area demaniale per la conduzione di animali d'affezione triennio 2018/2020 rep. 06 del 18/06/2018 (Licenza n. 11/2018 – Id concessione

2018G020502),

e per l'effetto,

per il riconoscimento del diritto della ricorrente al conseguimento della richiesta di proroga

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con il ricorso in epigrafe la ricorrente Associazione UNICA BEACH insorge avverso il provvedimento di diniego prot. n. 4429 in data 03/02/2021 con il quale il Comune di Giulianova ha respinto la richiesta della medesima tesa ad ottenere l'estensione della durata della convenzione per l'affidamento della gestione temporanea di un'area demaniale per la conduzione di animali d'affezione, deducendo doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L'amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, irricevibile e comunque, privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del 21 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, il ricorso è stato trattenuto

in decisione nelle forme di cui al combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 74 c.p.a. vista la sua manifesta fondatezza alla luce del chiaro dettato normativo in materia.

2.§- Il gravame, alla stregua di quanto si dirà, va accolto in ragione della fondatezza del secondo motivo, avente carattere assorbente.

Ai sensi dell'art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 17/07/2020, n. 77, *fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere (...).*

La surrichiamata previsione normativa, con l'obiettivo dichiarato di introdurre misure di sostegno in favore del settore turistico per contenere i danni causati dalla situazione pandemica del Covid-19, dispone, a fronte della manifestazione di interesse del concessionario e verso pagamento del canone previsto, la conferma *ope legis* delle concessioni dei beni del demanio marittimo in corso alla data del 19 luglio 2020 purché assegnate con procedure di evidenza pubblica, venendo demandato all'amministrazione lo svolgimento di un'attività vincolata di mera verifica delle condizioni oggettive e soggettive prescritte dalla norma.

L'intervento normativo posto in essere dal Legislatore statale, che ha carattere transitorio in quanto legato all'emergenza pandemica da COVID-19 in atto, trova

fondamento in un motivo imperativo di interesse generale afferente ragioni “*di sanità e di salute pubblica*” e “*di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi*” che appare giustificare eccezionalmente, anche secondo la prospettiva normativa di rango eurounitario, l’estensione della durata temporanea delle concessioni demaniali in corso.

Applicate le suddette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la ricorrente ha presentato istanza per la proroga per il periodo di ulteriori tre anni (2021/2023) ai sensi della citata L. n. 77/2020 della “convenzione per l’affidamento della gestione temporanea della spiaggia prevista in concessione dal P.D.C.M. ad uso turistico ricreativo per la conduzione degli animali di affezione” stipulata in data 18/06/2018 con il Comune di Giulianova, previa determina dirigenziale n. 336 del 12/06/2018 di aggiudicazione della gestione della spiaggia, adottata, a sua volta, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il suddetto provvedimento di aggiudicazione dispone l’affidamento temporaneo della gestione di n. 2 spiagge, ovvero la spiaggia n. 3, prevista in concessione dal PDMC approvato delibera di C.C. n. 35 del 08/07/2015, unitamente alla adiacente spiaggia libera n. 14, per la realizzazione della spiaggia attrezzata per gli animali d’affezione, contemplando una serie di obblighi in capo all’affidatario sia in termini di dotazione di servizi e attrezzature della spiaggia, sia con l’istituzione obbligatoria di un servizio di vigilanza.

Il bando pubblico prevede, altresì, in capo all’operatore affidatario della spiaggia la possibilità di utilizzare esclusivamente per ombreggio, giochi e verde, stagionale “non più del 75% del tratto di spiaggia prevista in concessione ad uso balneare n. 3 affidata, in senso perpendicolare al fronte mare e lasciare la restante parte alle libere fruizioni giornaliere e l’obbligo di garantire la libera e gratuita fruizione della spiaggia libera n. 14”. L’affidatario, a fronte della possibilità di utilizzare parte della spiaggia per finalità turistico ricreative, è tenuto a versare il canone demaniale e la relativa imposta regionale.

Ebbene, contrariamente a quanto asserito dalla resistente, il rapporto giuridico intercorrente tra la ricorrente e l'amministrazione comunale si configura a tutti gli effetti come rapporto di "*concessione di bene pubblico demaniale*" (spiaggia), disciplinato dal combinato disposto del provvedimento unilaterale "di aggiudicazione" della gestione del tratto di arenile e della accessiva convenzione recante la disciplina dei profili giuridici ed economici del rapporto medesimo che ha chiaramente natura mista, in quanto ha ad oggetto non solo la gestione della spiaggia libera attrezzata per la conduzione di animali d'affezione, ma anche la gestione per finalità turistico ricreative di una porzione pari al 75% della spiaggia n. 3 suscettibile, pertanto, di sfruttamento economico da parte dell'affidatario. La natura concessoria del rapporto trova puntuale conferma anche nella previsione dell'obbligo posto in capo alla ricorrente di pagare il canone demaniale e la relativa imposta regionale, nonché di rispettare la Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari, obblighi che non si giustificerebbero in assenza di una concessione demaniale.

In definitiva, ai sensi della normativa testé richiamata risulta, pertanto, fondata la pretesa della ricorrente ad oggetto la richiesta di proroga temporanea della durata della concessione nel rispetto delle condizioni previste dalla originaria Convenzione, non ostando a tal fine il divieto di rinnovo espressamente previsto nella Convenzione medesima, dovendo lo stesso ritenersi superato dalla sopravvenienza normativa di rango statale.

Da ultimo, deve considerarsi che l'istanza della ricorrente appare altresì rispondente alle finalità poste dal legislatore regionale con la L.R. n. 19/2014 che impone ai Comuni di prevedere almeno un tratto di spiaggia attrezzata per la conduzione di animali di affezione "*al fine, da un lato, di agevolare i possessori di tali animali, con un incremento dell'attività turistica, e dall'altro di contrastare il ben noto e triste fenomeno dell'abbandono di animali domestici durante il periodo estivo*" (in tali termini la relazione della 4^a Commissione consiliare sul progetto di legge n. 541/13, divenuto L.R. 19/2014).

3.§- Sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le specifiche circostanze inerenti alla peculiarità e la novità del caso di specie costituiscono elementi che militano per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. n. 0004429 del 03/02/2021 del Comune di Giulianova.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO